

*Il più noto sistema di incentivo per l'efficienza energetica in edilizia è attivo in Italia dal gennaio 2007 e prevede la possibilità di **detrarre**, dalla tassazione **IRPEF** o **IRES** in 10 rate annuali, il 50% e il 65% delle spese sostenute per la realizzazione di diversi tipi di interventi. Le aliquote di detrazione possono salire al 70% e al 75% per gli interventi di tipo condominiale. Per poter accedere all'incentivo è necessario rispettare alcuni requisiti tecnici nella realizzazione degli interventi ed effettuare i pagamenti attraverso procedure definite.*

*In alternativa al sistema delle detrazioni, dal 2013 è entrato in vigore il **Conto Energia Termico** un meccanismo che prevede la possibilità di ottenere un incentivo in forma di **liquidità monetaria**, per interventi impiantistici (installazione di pompe di calore, installazione di generatori a biomassa e installazione di collettori solari termici). **I due sistemi sono fra loro opzionali e non cumulabili.***

L'efficienza energetica in edilizia, attualmente, viene sostenuta in Italia attraverso due sistemi di incentivo facilmente applicabili alle abitazioni di piccola media o grande taglia (dall'abitazione unifamiliare al condominio). Il primo è il meccanismo delle **Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica**, attivato per la prima volta con la Legge finanziaria n° 296/2006 e successivamente prorogato e modificato nella sua struttura. Il secondo sistema è costituito dal **Conto Energia Termico**, attualmente vigente nella seconda rimodulazione, attivato con DM 28 dicembre 2012 e successivamente modificato, integrato e rimodulato con il DM 16 febbraio 2016.

La differenza fra i due sistemi riguarda principalmente il tipo di incentivo:

- il primo è un meccanismo detrattivo applicato alla tassazione a cui il contribuente lavoratore è annualmente soggetto
- il secondo, invece, è un sistema di incentivo basato sul riconoscimento di un valore economico in forma di bonifico e calcolato secondo un meccanismo predefinito.

**I due sistemi sono fra loro opzionali e non cumulabili.**

## DETRAZIONI FISCALI PER LE RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE

Sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.2017 è stata pubblicata legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205) che integra e in parte modifica le condizioni di accesso alle agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, riscaldati, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

L'agevolazione consiste in una detrazione applicata alla tassazione IRPEF o IRES a cui il contribuente o l'impresa sono soggetti. L'importo complessivo portato in detrazione viene spalmato su 10 rate annuali in modo da garantire al contribuente capienza di tassazione tale da poter godere del beneficio.

Nel caso in cui il contribuente, nel singolo anno, sia soggetto a una tassazione di livello inferiore rispetto all'entità della detrazione, fruirà del beneficio nei limiti della tassazione annua a cui è soggetto. In altri termini, il meccanismo non genera credito d'imposta.

Le detrazioni sono riconosciute per alcuni interventi indicati nel seguito:

- riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento
- miglioramento termico dell'edificio realizzato tramite singoli interventi legati all'involucro edilizio (coibentazione delle pareti, coibentazione di solai, sostituzioni di serramenti)
- installazione di pannelli solari termici per la produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS)
- sostituzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o pompe di calore.

Le principali novità riguardano la **riduzione dell'aliquota di detrazione al 50%** per:

- *interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d'infissi,*
- *schermature solari,*
- *caldaie a biomassa,*
- *caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un'efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.*

Resta **confermata al 65%** l'aliquota per:

- *interventi di coibentazione dell'involucro opaco,*
- *pompe di calore,*
- *sistemi di building automation,*
- *collettori solari per produzione di acqua calda,*
- *scaldacqua a pompa di calore,*
- *generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,*
- *generatori d'aria a condensazione.*

La tabella seguente riporta l'entità massima della detrazione applicabili, in funzione del tipo di intervento.

|  | Detrazione massima |
|--|--------------------|
| <b>Riqualificazione energetica di edifici esistenti</b>      | 100.000 €          |
| <b>Interventi singoli riferiti all'involucro edilizio</b>    | 60.000 €           |
| <b>Installazione di collettori solari termici</b>            | 60.000 €           |
| <b>Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale</b> | 30.000 €           |
| <b>Installazione di sistemi di schermatura solare</b>        | 60.000 €           |
| <b>Installazione di generatori di calore a biomassa</b>      | 30.000 €           |
| <b>Installazione di sistemi domotici di tipo BACS</b>        | Nessun limite      |

## GLI INCENTIVI

Sono ammessi con la stessa aliquota del **65%**, anche i **micro-cogeneratori**, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.

Restano infine confermate al **70%** e al **75%** le aliquote di detrazione per gli **interventi di tipo condominiale**, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell'80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all'85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

Le tabelle a seguire sintetizzano gli interventi incentivabili e le aliquote che scaturiscono dalla nuova legge:

| INTERVENTI AMMESSI  | ALIQUOTA DETRAZIONE |
|---|---------------------|
| SERRAMENTI E INFISSI  | 50%                 |
| SCHEMATURE SOLARI   |                     |
| CALDAIE A BIOMASSA  |                     |
| CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A                                    |                     |
| RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL'EDIFICIO                            | 65%                 |
| CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A + sistema termoregolazione evoluto |                     |
| GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE                          |                     |
| POMPE DI CALORE   |                     |
| SCALDACQUA A PDC  |                     |
| COIBENTAZIONE INVOLUCRO   |                     |
| COLLETTORI SOLARI   |                     |
| GENERATORI IBRIDI   |                     |
| SISTEMI BUILDING AUTOMATION                                       |                     |
| MICROCOGENERATORI   |                     |

| INTERVENTI AMMESSI  | ALIQUOTA DETRAZIONE |
|---|---------------------|
| INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI<br>(coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente)  | 70%                 |
| INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI<br>(coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + QUALITA' MEDIA dell'involucro)            | 75%                 |
| INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI<br>(coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO)       | 80%                 |
| INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI<br>(coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO) | 85%                 |

Per poter accedere all'incentivo è necessario che siano rispettati alcuni requisiti tecnici. Le singole schede dedicate ai singoli interventi riportano la sintesi dei requisiti tecnici richiesti per l'accesso al meccanismo. Inoltre, per alcuni interventi (in particolare quelli riferiti all'involucro edilizio opaco) è richiesta, alla fine dei lavori, la redazione dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica dell'immobile oggetto di intervento).

Oltre ai requisiti tecnici e alla documentazione, è necessario seguire delle regole per il pagamento delle opere. Infatti, i pagamenti dovranno necessariamente essere effettuati con bonifico bancario o postale e utilizzando i moduli o i format on line predisposti dai vari gruppi bancari al fine di accedere alle detrazioni.

Questi format prevedono la necessità di riportare sulla causale del bonifico oltre agli estremi della fattura saldata, il riferimento alla Legge Finanziaria che istituisce il sistema di detrazione, i dati anagrafici del beneficiario (partita IVA, codice fiscale e denominazione) e gli stessi riferiti a chi effettua il pagamento. Allo stesso modo, le fatture dovranno riportare le stesse informazioni.

Per alcuni interventi le procedure sono abbastanza lineari e non richiedono necessariamente l'ausilio di un tecnico (sostituzione dei serramenti, sostituzione dei generatori di calore, installazione di generatori a biomassa, installazione di sistemi schermanti e di sistemi BACS), sebbene sia comunque necessario avere una dichiarazione del produttore delle tecnologie installate che attesti il rispetto delle prestazioni richieste. Per tutti gli interventi riferiti all'involucro, invece, è indispensabile l'asseverazione delle caratteristiche dell'intervento da parte di un tecnico.

La procedura di richiesta dell'incentivo non prevede la presentazione di istanze preliminari all'intervento; entro 90 giorni dalla data di fine lavori o di esecuzione dell'intervento è necessario completare la procedura online di richiesta dell'incentivo. Il meccanismo di incentivo è gestito dall'ENEA.

### CONTO ENERGIA TERMICO

**Questo sistema di incentivo** è noto anche come **CET 2.0** e, diversamente dalle detrazioni fiscali, è costruito per fornire anche alle Pubbliche Amministrazioni (PA) la possibilità di fruire di incentivo per determinati interventi realizzati sui fabbricati di proprietà. Il sistema di incentivo è, comunque, fruibile anche dai privati. La differenza essenziale rispetto alle detrazioni fiscali è che non richiede che il fruitore abbia un reddito, ossia paghi le tasse in modo da poter fruire della detrazione. Si tratta infatti di un sistema che prevede il riconoscimento di una liquidità a fronte della realizzazione di determinati interventi. Tutto il meccanismo viene gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

La procedura di accesso richiede all'utente l'iscrizione alla piattaforma denominata **Portaltermico**, sul sito del GSE e la compilazione di un format online con alcune informazioni di carattere anagrafico e riferite all'immobile oggetto di intervento. Tutta la procedura di richiesta dell'incentivo viene gestita online e può essere seguita direttamente dal proprietario/gestore dell'immobile. Attraverso la stessa piattaforma è necessario uploadare i documenti tecnici riferiti all'intervento oltre alle copie delle fatture e dei bonifici di pagamento. La procedura deve essere gestita entro 60 giorni dalla data di fine dei lavori o di realizzazione dell'intervento.

Gli interventi per i quali il **privato (e la PA)** può fruire dell'incentivo riguardano:

- l'installazione di **pompe di calore** per la climatizzazione invernale in sostituzione di generatori di calore preesistenti
- l'installazione di **generatori di calore alimentati a biomassa** in sostituzione di generatori alimentati a gasolio, olio combustibile, legna e GPL (quest'ultimo solo per interventi realizzati in aree non metanizzate)
- l'installazione di **collettori solari termici**, anche nell'ambito di fabbricati di nuova costruzione
- la sostituzione di scaldacqua elettrici con **scaldacqua a pompa di calore**.

Gli interventi per i quali, invece, può fruire dell'incentivo **solo la PA** riguardano:

- la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio (**coibentazioni** di pareti e solai)
- la sostituzione di **serramenti**
- la sostituzione di generatori esistenti con **generatori a condensazione**

- l'installazione di sistemi **BACS**
- l'installazione di **sistemi schermati**
- la sostituzione di sistemi di illuminazione con apparecchiature e lampade più efficienti o a **LED**, sia per impianti di illuminazione d'interni che di spazi esterni
- la realizzazione di qualunque intervento utile a portare l'immobile in classe **NZEB** (edificio a energia quasi zero).

L'entità dell'incentivo varia in funzione di vari parametri e per gli interventi agevolabili per il privato è disconnessa dal valore della spesa sopportata. In linea generale è possibile ritenere che la procedura di valorizzazione economica preveda il riconoscimento di una cifra in funzione della quantità di energia rinnovabile producibile dalla specifica tecnologia installata.

Anche per questo incentivo, per alcuni interventi, è possibile che l'utente gestisca in autonomia la presentazione dell'istanza, senza l'ausilio di tecnici. Per agevolare questo tipo di approccio è stato predisposto un catalogo, sulla piattaforma Portaltermico, di apparecchiature "preaccreditate", ossia apparecchi per i quali i singoli produttori hanno già fornito al GSE le informazioni tecniche necessarie al riconoscimento dell'incentivo.

I requisiti tecnici richiesti per l'accesso all'incentivo e il criterio di quantificazione dello stesso sono descritti nelle schede riferite alle singole tecnologie, alla sezione "Incentivi economici".

Tuttavia, è importante ricordare che anche in questo caso il pagamento delle spese sopportate dovrà essere realizzato per mezzo di bonifici bancari o postali e che la causale del bonifico dovrà essere compilata citando il riferimento al decreto che ha istituito il meccanismo di incentivo, il riferimento alla fattura, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e quelli del soggetto che effettua i pagamenti. Anche le fatture dovranno contenere gli stessi dati.

*Redazione a cura di*  
**Ambiente Italia srl**